

Legge federale sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d'autorizzazione

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 2006¹,
decreta:*

I

Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 21 giugno 1932² sull'alcool

Art. 42

Abrogato

Art. 46

Abrogato

Art. 57 cpv. 1 lett. a

¹ Chiunque, intenzionalmente o per negligenza,

- a. senza la necessaria autorizzazione federale o in qualsiasi altro modo contrario alle prescrizioni, esercita il commercio all'ingrosso;

2. Legge del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente

Art. 30f cpv. 4

Abrogato

Art. 30g cpv. 2

Abrogato

¹ FF 2007 309

² RS 680

³ RS 814.01

3. Legge federale del 24 gennaio 1991⁴ sulla protezione delle acque

Art. 7 cpv. 2

² Le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell'autorità cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse in un'acqua superficiale; in tal caso occorre provvedere quanto possibile, con misure di ritenuta, affinché, in caso di grande afflusso, l'acqua defluisca in modo regolare. Le immissioni non indicate in una pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico approvata dal Cantone necessitano del permesso dell'autorità cantonale.

4. Legge del 13 marzo 1964⁵ sul lavoro

Art. 5 cpv. 1

¹ Le disposizioni speciali della presente legge sulle aziende industriali sono applicabili alla singola azienda, o a una sua parte, solo previa decisione d'assoggettamento dell'autorità cantonale.

Art. 7 cpv. 1 secondo e terzo periodo e 3 secondo periodo

¹ ... Questa assume il rapporto dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Le proposte espressamente designate come istruzioni nel rapporto sono assunte dalle autorità cantonali quali condizioni per l'approvazione dei piani.

³ ... L'autorità cantonale dà il permesso d'esercizio se la costruzione e gli impianti dell'azienda risultano conformi ai piani approvati.

5. Legge del 20 giugno 1933⁶ sul controllo dei metalli preziosi

Titolo prima dell'art. 24

Capo quarto: Fabbricazione di prodotti della fusione

Art. 24

Fabbricazione di
prodotti della
fusione

1. Patente di
fonditore

Solo il titolare di una patente di fonditore può fabbricare industrialmente prodotti della fusione.

⁴ RS 814.20

⁵ RS 822.11

⁶ RS 941.31

Art. 25 cpv. 1

¹ Possono acquistare la patente di fonditore tanto i privati quanto le società commerciali o cooperative costituite secondo il Codice delle obbligazioni, nonché le società straniere comparabili.

Art. 26

b. Rilascio,
rinnovamento,
revoca

¹ La patente di fonditore è rilasciata, a richiesta, dall'Ufficio centrale per la durata di quattro anni. Alla scadenza di questo termine, la patente può essere rinnovata purché sussistano le condizioni richieste dalla legge.

² Se nel frattempo il titolare della patente ha cessato di soddisfare a queste condizioni o ha mancato ripetutamente agli obblighi assunti, l'autorità che ha rilasciato la patente dovrà revocarla d'ufficio a titolo definitivo o temporaneo.

³ Il rilascio e la revoca di una patente di fonditore sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 27

Abrogato

Art. 28

Abrogato

Art. 30

Abrogato

Art. 34 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale stabilisce le norme più particolareggiate sulla procedura da seguire per il rilascio, il rinnovamento e la revoca delle patenti di fonditore, come pure per la determinazione di titolo. Esso può emanare norme per il riconoscimento delle determinazioni ufficiali di titoli compiuti all'estero.

Art. 36 cpv. 2

² In particolare, esso registra i marchi d'artefice e vigila la verifica-
zione e marchiatura ufficiale dei lavori di metalli preziosi. Spetta pure ad
esso rilasciare le patenti di fonditore nonché vigilare sulla determina-
zione del titolo dei prodotti della fusione. Esso sorveglia la gestione
degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio. Rilascia i
diplomi per i saggiatori giurati e i certificati d'abilitazione profession-
nale per i saggiatori del commercio.

Art. 41

Saggiatori del
commercio
a. Permesso di
esercitarne la
professione.
Mansioni

Per esercitare la professione di saggiatore del commercio occorre il
permesso dell'Ufficio centrale. Questo permesso non sarà accordato
se non a chi possieda il diploma federale di saggiatore, abbia domici-
lio in Svizzera e goda di buona reputazione. Ai saggiatori del commer-
cio è lecito ottenere in pari tempo la patente di fonditore. I saggiatori
del commercio prestano giuramento o promessa all'Ufficio centrale di
adempire fedelmente i doveri della loro professione. Essi possono
determinare il titolo dei prodotti della fusione riscotendo in compenso
le tasse previste dal Consiglio federale. Non sono invece autorizzati a
eseguire verificazioni e marchiature ufficiali di lavori di metalli pre-
ziosi.

Art. 48

e. Commercio
illecito

Chiunque, senza possedere una patente di fonditore o un permesso
d'esercitare la professione di saggiatore del commercio compie opera-
zioni per le quali è necessario uno dei detti documenti, è punito con la
multa.

Art. 57 cpv. 2

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.